

Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi (GU n. 57 del 7-3-2008)

DECRETO - 25 febbraio 2008

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare», modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 «riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», recante, ai commi da 99 a 106 dell'art. 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Vista il decreto 2 dicembre 2004 del Ministro delle attività produttive, recante indirizzi strategici ed operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 «Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997»;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane»;

Visto l'accordo intergovernativo firmato in data 24 novembre 2006, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese e perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani che prevede tra l'altro il rientro in Italia dei relativi rifiuti entro il 2025;

Considerato l'esito dell'incontro in data 11 ottobre 2007 tra il Ministro dello sviluppo economico e le regioni per avviare il percorso che dovrà portare all'individuazione di un sito per la realizzazione di un deposito nazionale nel quale allocare definitivamente i rifiuti radioattivi di seconda categoria e temporaneamente quelli di terza, oltre ai materiali derivanti dall'uso medico e industriale;

Considerato che, in esito alla riunione, le regioni hanno accolto la proposta di ricostituire un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, con il compito di elaborare un metodo che, partendo dalle fondamentali condizioni tecniche, definisca le caratteristiche dell'insediamento contenente sia il deposito con le relative infrastrutture tecnologiche per il trattamento e la gestione dei rifiuti radioattivi e la ricerca di settore, sia l'insieme integrato di altre strutture (servizi di alta tecnologia, ricerca e formazione di alto livello), e dia indicazione sui criteri di selezione dei siti (autocandidature, concertazione, gare, procedure negoziate, ecc.);

Ritenuto che tale gruppo debba essere costituito da rappresentanti del Governo, delle regioni, dell'APAT e dell'ENEA eventualmente integrato da esperti e, nelle forme opportune, dalla Sogin S.p.A.;

Ritenuto che risulta essenziale e urgente la realizzazione di un deposito nazionale per la definitiva messa in sicurezza sia dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari derivanti dalle pregresse attività, sia di quelli prodotti dallo smantellamento degli impianti di ricerca e delle centrali elettronucleari dismessi, nonché di quelli derivanti dall'uso medico e industriale;

Viste le designazioni dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ENEA e dell'APAT;

Ritenuto di dover indicare i compiti operativi del predetto gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. E' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Governo, delle Regioni, dell'APAT e dell'ENEA come di seguito indicato:

ing. Arnaldo Vioto - Ministero dello sviluppo economico;

dott. Raffaele Ventresca - Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

dott. Paolo Rossi - Ministero della salute;

dott. Massimo Scuderi - Regione Basilicata;

ing. Domenico Savoca - Regione Lombardia;

ing. Elisabetta Sossich - Regione Piemonte;

ing. Roberto Morandi - Regione Veneto;

dott. Corrado Pantalone - Regione Marche;

dott. Italo Giulivo - Regione Campania;

ing. Piero Risoluti - ENEA;

ing. Giuseppe Pino - APAT.

2. Il gruppo di lavoro può avvalersi di esperti indicati dagli enti e organismi rappresentati o dagli stessi membri del gruppo.

3. Il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione della Sogin S.p.A. come indicato al successivo art. 2, comma 3.

4. Il gruppo di lavoro è coordinato da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e le funzioni di segreteria sono espletate dalla Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie mediante due funzionari come di seguito indicati:
ing. Maurizio Pacini - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'energia e risorse minerarie;
ing. Alessandra Fagiani - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'energia e risorse minerarie.

Art. 2.

1. Compito del gruppo di lavoro è l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un Centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello comprendente un deposito nazionale centralizzato per l'allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per l'immagazzinamento temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari ancora presenti in Italia.

2. Il gruppo di lavoro indicato all'art. 1 ha il compito di elaborare un documento che:

sulla base dei principi di protezione ambientale e di radioprotezione praticati a livello internazionale, tenuto conto dei criteri sitologici, di natura fisica ed antropica, perseguiti e raccomandati dalle organizzazioni più autorevoli nel settore specifico (IAEA, NEA, UE);

tenendo presente l'esperienza dei Paesi dell'Unione europea che hanno da tempo già affrontato e risolto simili problematiche;

considerando che il deposito dovrà essere di tipo superficiale;

definisca:

a) le caratteristiche dell'insediamento riguardanti sia il deposito e le relative infrastrutture tecnologiche di servizio, incluse quelle riguardanti la ricerca nel settore dei rifiuti radioattivi, sia l'insieme integrato delle altre strutture relative ai servizi di alta tecnologia, di ricerca e di formazione da insediare nel Centro servizi;

b) le caratteristiche del sito e la procedura tecnico-amministrativa del percorso decisionale e di selezione (autocandidatura, concertazione, gare, procedure negoziate) che porti alla individuazione del sito attraverso un coinvolgimento partecipativo e trasparente delle amministrazioni e comunità locali e che definisca i vari soggetti coinvolti e le loro responsabilità al fine di garantire un percorso certo di decisione finale per l'individuazione di un sito per la realizzazione del Centro servizi;

c) il regime di responsabilità nella gestione di medio e lungo periodo del deposito nazionale, una prima stima economica dei costi di realizzazione del Centro di servizi ed eventuali suggerimenti di riordino della normativa sui rifiuti nucleari.

3. La società Sogin S.p.A. fornisce:

- a) informazioni tecniche specifiche su impianti, installazioni nucleari, rifiuti radioattivi;
- b) supporto tecnico e logistico operativo per l'attività del gruppo di lavoro.

Art. 3.

1. Le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro sono definite nella prima riunione di insediamento che viene convocata dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Dipartimento per la competitività del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il gruppo di lavoro espleta i compiti di cui al precedente art. 2 entro 6 mesi dal suo insediamento.

3. Le conclusioni del lavoro effettuato sono raccolte in una documentazione da consegnare al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza unificata Stato-regioni ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

1. L'applicazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani